



**AVVIO DELL'A. S. 2009/2010
ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI
ALLE SITUAZIONI DI FATTO**

C.M. n. 63 del 6 luglio 2009

VARIAZIONI DELLE CLASSI, DEI POSTI, DEGLI SPEZZONI

I Dirigenti scolastici

- ✓ **Propongono** le variazioni del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni relative ad eventuali scostamenti superiori alle 31 unità per classe, tra i quali vanno compresi quelli riguardanti il recupero dei debiti. Rendono su tutto ciò informativa alla RSU.
- ✓ **Attivano**, previa autorizzazione, nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto.
- ✓ **Dispongono l'accorpamento** di classi qualora il numero degli alunni risulti inferiore a quello previsto in organico di diritto.
- ✓ **Comunicano entro il 20 luglio** agli Uffici Scolastici Provinciali, sia le variazioni del numero delle classi, sia **il numero dei posti e degli spezzoni di orario** che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
 - ! Le ore non utilizzate per la costituzione di posti interi concorrono a formare l'insieme delle disponibilità da destinare alle operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e di assunzione.
- ✓ **Comunicano** agli Uffici Provinciali nel corso della **prima decade di settembre** eventuali necessità sopraggiunte connesse allo svolgimento delle prove di valutazione.
- ✓ **Concedono i "nulla osta"** al trasferimento degli alunni in caso di particolari e motivate situazioni. La concessione di "nulla osta" non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.
- ! Non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto. Unica deroga riguarda eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi nei casi di verifica programmata dopo il 31 agosto.

Gli Uffici Scolastici Regionali/Uffici Provinciali

- ✓ **Proseguono gli incontri** con le Regioni e gli Enti locali, già attivati nella fase di definizione degli organici di diritto, al fine di acquisirne gli orientamenti in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuole, nell'ottica di una programmazione integrata dell'offerta formativa e realizzare un più razionale rispondente utilizzo delle risorse.
- ✓ **Avviano la fase di informazione alle organizzazioni sindacali.**
- ✓ **Autorizzano** sdoppiamenti e accorpamenti di classi tenendo conto:
 - degli effettivi incrementi del numero degli alunni;
 - della necessità di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e di corrispondere in maniera adeguata alle richieste delle famiglie;
 - delle effettive esigenze di personale e della necessità di piena utilizzazione del personale in esubero;
 - dei criteri e parametri definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica.

! Restano confermati:

- i parametri previsti dal D.M. 331/98 limitatamente alle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento (piano di riqualificazione edilizia);
- le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule.

- ✓ **Dispongono l'istituzione dei posti** relativi all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto entro i contingenti fissati dal decreto interministeriale per ciascuna Regione (tabella G, colonna C), comprensivi anche degli "*spezzoni orario*" che non costituiscono posti o cattedre.
- ✓ **Invitano** gli Uffici competenti e i Dirigenti Scolastici a comunicare tempestivamente - e, comunque, entro il 10 settembre - le variazioni disposte al Sistema Informativo e al Ministero.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- ✓ Per la **scuola dell'infanzia** non sono state previste, diversamente dal passato, specifiche risorse aggiuntive finalizzate all'eliminazione delle liste di attesa e alla generalizzazione del servizio.
- ✓ Conseguentemente, non avendo carattere obbligatorio, eventuali domande di iscrizione eccedenti non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero delle sezioni. (non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/01).
- ✓ Incrementi di posti finalizzati all'estensione del servizio possono essere autorizzati dall'USR solo nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate.

SCUOLA PRIMARIA

- ✓ La dotazione organica della **scuola primaria** è stata determinata considerando:
 - 27 ore per ciascuna classe prima;
 - 30 ore per ciascuna classe successiva alla prima;
 - 44 ore per le classi a tempo pieno.
- ✓ Per la prima volta nella scuola primaria sono stati costituiti gli "*spezzoni orario*", il computo dei quali, rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della dotazione organica complessiva assegnata a livello regionale.
 - ! La C.M. 38/09, relativa all'organico di diritto, prevede che gli "*spezzoni*" contribuiscono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione scolastica unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento dell'inglese).
Qualora a livello di istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse sono "*arrotondate*" a posto intero, sempre nel limite della dotazione regionale assegnata. Se le ore residue sono inferiori a 12 rimangono disponibili nell'organico di istituto.

- ✓ Per il **tempo pieno** è confermato l'orario di 40 ore settimanali per classe comprensive della mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore residue dalle 44 settimanali per classe, comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa, compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani.
- ✓ Le **economie** derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe (es. per l'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da altre risorse di organico disponibili) concorrono prioritariamente ad assicurare il **tempo mensa** alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le **attività educative e didattiche** in base al piano dell'offerta formativa.
- ✓ L'insegnamento della **lingua inglese** deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell'organico di istituto.
 - ! I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica siano impegnati nell'insegnamento della lingua inglese **nelle classi loro assegnate**, compresi quelli che conseguiranno la certificazione entro il 31 agosto 2009.
 - ! Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso un'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti **specialisti**, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
- ✓ Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la **dotazione organica di istituto**.
- ✓ L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (DPR 275/99), articola il **tempo scuola in modo flessibile**, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- ✓ L'organico di diritto della scuola secondaria di primo grado è stato determinato considerando due modelli orario:
 - **tempo scuola ordinario**, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano);
 - **tempo prolungato** di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore, comprensive di insegnamento e di attività, inclusa la mensa, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola

- ✓ Le classi a **tempo prolungato** sono autorizzate nei limiti dell'organico, assegnato considerando una consistenza oraria media di 38 ore settimanali:
 - solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in orario pomeridiano (due o tre rientri);
 - qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, assicurando comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate.
 - ! Autorizzazione alle richieste di incrementi di posti avanzate dai Dirigenti scolastici, possono essere concesse dai Direttori Regionali solo in presenza di economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche
 - ! L'eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.
- ✓ La composizione delle cattedre derivanti dai nuovi quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento.
 - ! fanno eccezione, per l'a.s. 2009/10, le cattedre orario miste costituite con il contributo orario delle classi terze a tempo prolungato. In tali casi rimane confermato l'orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983 e le cattedre possono essere costituite con un orario non inferiore a 16 ore, salva restando la cattedra completa di *italiano, storia e geografia*.
 - ! Infine, per l'insegnamento di *italiano, storia e geografia* il D.M. n. 37/09 ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo da destinare a ciascuna disciplina.
- ✓ I posti per l'insegnamento della seconda lingua comunitaria sono stati computati in organico di diritto.
- ✓ Concorrono a costituire il quadro delle disponibilità per la classe di abilitazione 43/A
 - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola (ai sensi dell'art. 3 del CCNI sulle utilizzazioni);
 - l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale;
 - le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- ✓ I regolamenti relativi agli ordinamenti dell'istruzione secondaria di II grado produrranno i loro effetti dall'anno scolastico 2010/11.
- ✓ Per la determinazione delle classi e dei posti, si applicano dall'a.s. 2009/10 i criteri e i parametri del regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica.
- ✓ Le **cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento** dei docenti, debbono essere ricondotte a 18 ore settimanali, anche attraverso l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.

- ! Si fa eccezione per quelle cattedre che non è possibile costituire per 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare (ad es. la cattedra di 17 ore della cl. 52/A).
- ! Permane, pertanto, la possibilità di costituire cattedre con orario inferiore alle 18 ore, nell'ambito dell'orario previsto dall'attuale normativa.
- ! Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari, è possibile costituire cattedre con un orario superiore alle 18 ore.

POSTI DI SOSTEGNO

- ✓ Il numero dei posti di sostegno, comprensivi degli *spezzoni orario* e dei posti in deroga, complessivamente attivabili in ciascun ambito regionale nell'anno scolastico 2009/10 (compresi quelli dell'organico di diritto) sono riportati nella tabella E, colonna C, allegata alla C.M. 63/09.
 - ! Nella colonna A della tabella E è riportata la dotazione di organico di diritto relativa comprensiva della prima quota di incremento (art. 2, comma 414, legge 244/97) utile per le assunzioni a tempo indeterminato.
 - ! Sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto nell'a.s. 2008/09, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
- ✓ I Direttori Regionali effettuano un'attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse in ciascun grado di istruzione, in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, tenendo conto:
 - dell'innalzamento dell'obbligo scolastico;
 - delle situazioni di disabilità certificate anche successivamente l'inizio dell'anno scolastico, sulla scorta delle dinamiche e delle sopravvenienze riscontrate negli anni precedenti;
 - delle risorse eventualmente messe a disposizione anche da Regioni ed Enti locali.
- ✓ La proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

- ✓ In relazione all'attuazione progressiva del D.M. 25 ottobre 2007 (emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 296/06), le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti sono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna regione, l'organico di diritto dell'a.s. 2008/09.
- ✓ In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA (rinviati all'a.s. 2010/11 dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009), i docenti rimangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado.

PROGETTI

- ✓ **I Direttori Regionali possono assegnare** le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2008/09.
- ✓ La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere **rappresentata al Ministero** che, previa consultazione con il MEF, valuterà la possibilità di autorizzazione
- ✓ I progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.

PERSONALE ATA

- ✓ L'eventuale attivazione in organico di fatto di ulteriori posti in singole scuole non deve comportare incrementi del numero complessivo di posti del medesimo organico a livello provinciale.
- ✓ Qualora necessario, i Direttori Regionali, sulla base delle indicazioni e richieste dei dirigenti scolastici e con specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto, possono autorizzare incrementi di posti esclusivamente mediante compensazione, a livello provinciale.
 - ! E' possibile fare ricorso alla compensazione, con apposito, motivato provvedimento del Direttore Regionale, nel rispetto dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto e previa revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione..
- ✓ Sono consentite deroghe contenute:
 - nei casi, adeguatamente motivati, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendono possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di lavoro;

- ! ad esempio: in scuole articolate su più plessi, in situazioni di particolare complessità amministrativa, per garantire adeguata sicurezza nei laboratori.
- in situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute.
 - ! in tali situazioni, al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, i direttori regionali potranno valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di detto personale inidoneo.
- ✓ Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "*figure uniche*" e non sia possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, i Direttori Regionali rappresenteranno al ministero le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali.
- ✓ Per il profilo professionale di assistente tecnico sono richiamate le modalità di prestazione dell'orario di servizio disciplinate dall'art. 53, punto 3, del CCNL 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

MONITORAGGIO

- ✓ Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica, è prevista l'istituzione presso gli Uffici Scolastici Regionali di un Osservatorio che farà confluire i dati all'Osservatorio Nazionale.
- ✓ I Direttori Regionali e i Dirigenti Scolastici, per la parte di rispettiva competenza:
 - pongono in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
 - comunicano al Sistema Informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
 - rilevano le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.